

2011

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
RELAZIONE PER L'ANNO 2011 SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Relazione per l'anno 2011 sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione

(legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 27, comma 5)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

cittadini un diritto⁴ di accesso agli atti amministrativi pressoché illimitato e incondizionabile e l'esercizio del diritto di accesso non è subordinato, per quanto riguarda atti, documenti ed informazioni in possesso di enti locali, ad alcun particolare requisito soggettivo in capo all'accedente) ma che, inoltre, a livello di tutela in sede amministrativa, la Commissione per l'accesso, con un proprio orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da più di un anno, ha esteso la propria competenza fino ad esaminare e decidere anche i ricorsi presentati dai cittadini contro i dinieghi di accesso delle amministrazioni locali, nel caso di assenza dei Difensori civici regionali e provinciali competenti per territorio.

2 – Si ribadisce con riferimento alla limitazione totale o parziale dell'obbligo di motivazione delle istanze di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla **lettera ii) della raccomandazione** che in sede di regolamentazione generale dell'istituto il legislatore italiano ha già ampiamente provveduto in tal senso, sia in relazione all'accesso ai documenti delle amministrazioni comunali e provinciali⁵ sia a quelli relativi alla materia ambientale⁶ nonché a tutti i documenti attinenti all'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica⁷. In proposito si osserva che la Commissione per l'accesso nelle proprie decisioni segue il costante orientamento di ritenere comunque sempre prevalente il diritto d'accesso rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza,

⁴ Vedi, in particolare, l'articolo 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -T.U.E.L. di cui di seguito si riporta integralmente il testo tra virgolette: **"Articolo 10 - Diritto di accesso e di informazione 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni"**

⁵ Vedi articolo 10 del d.lgs. n.267 del 2000, riportato alla nota 2

⁶ Per la materia ambientale, vedi l'articolo 3-sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito riportato tra virgolette: **"Articolo 3-sexies Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo 1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale"**.

⁷ Vedi articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che stabilisce, al comma 1, il principio di **accessibilità totale**, anche attraverso lo strumento della pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di tutte le informazioni concernenti ogni aspetto organizzativo, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

ogni qual volta l'accesso sia necessario per la tutela della propria posizione giuridica⁸.

3 – Quanto all'esigenza rappresentata alla lettera iii) della accomandazione GRECO, si osserva che la Commissione per l'accesso, nelle sue relazioni annuali ha reiteratamente chiesto a Governo e Parlamento di valutare l'opportunità di dotare la Commissione anche di poteri inerenti l'ottemperanza delle proprie decisioni di cui oggi è sfornita, essendo nell'ordinamento italiano, il potere d'ottemperanza riservato al TAR. Ad ogni buon conto, si sottolinea al riguardo che, pur non avendo la Commissione poteri coercitivi né sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti e soccombenti – di esclusiva spettanza dell'autorità giurisdizionale – (peraltro anche l'omonima Commissione per l'accesso francese è priva di tali poteri), l'efficacia di tale strumento di tutela, in sede amministrativa, del diritto d'accesso dei cittadini è ben testimoniata dal fatto che solo il 2,17% delle decisioni della Commissione per l'accesso hanno successivamente dato origine a ricorsi in sede giurisdizionale al TAR (vedi grafico allegato sub. 1).

Inoltre, si osserva che comunque la tutela in sede giurisdizionale nella medesima materia dell'accesso, riservata alla competenza esclusiva del T.A.R., si espleta attraverso una specifica procedura abbreviata, che consente, tra l'altro, ai cittadini di stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato.

Si allega, per maggiore chiarezza, un prospetto riepilogativo recante i dati relativi all'attività giustiziale della Commissione per l'accesso, con indicazione della percentuale delle pronunce della Commissione stessa impugnate dinanzi ai TAR.

Alla luce di quanto sopra riportato, le raccomandazioni in materia di accesso agli atti di cui ai punti i), ii), e iii), paiono, contrariamente a quanto affermato erroneamente dal GRECO, pienamente attuate.

Roma, 23 ottobre 2012

Per IL PRESIDENTE
Firmato: Ignazio Francesco Caramazza

⁸ Vedasi in proposito le massime riportate in sintesi, allegate sub 2